

## 1) COME ASSOLVERE AL MEGLIO GLI OBBLIGHI IMPOSITIVI

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

### A CHI RIVOLGERSI

Per esposizioni con durata massima di 90 giorni (pubblicità temporanea) rivolgersi a:  
Esempio locandine, esposizione scritta "saldi" ecc...

#### **ICA srl agenzia di Castel Maggiore - Referente Sig. Venturelli Massimo**

Telefono 338-1080906 - fax 051-893998 e-mail: [arcadia84@alice.it](mailto:arcadia84@alice.it)

via Gramsci 191 - 40013 Castel Maggiore (contattare prima di recarsi negli uffici)

orari apertura al pubblico: Martedì e Giovedì 8.30 / 11.30 - Mercoledì 14.00 / 16.00

In caso di mancata risposta agli indirizzi sopra riportati è possibile contattare ICA utilizzando l'indirizzo email [info@icatributi.it](mailto:info@icatributi.it) e all'indirizzo pec [info@pec.icatributi.com](mailto:info@pec.icatributi.com) sarete contattati il prima possibile da un operatore ICA.

Per esposizioni con durata superiore a 90 giorni (pubblicità permanente) rivolgersi a:  
(Es. pubblicità varia dell'Azienda che rimane esposta)

#### **ICA srl agenzia di La Spezia via.le Italia n. 136 19124 La Spezia.**

Telefono 0187-57521 - fax 0187-5752929

mail: [info@icatributi.it](mailto:info@icatributi.it) – pec: [ced@icatributi.it](mailto:ced@icatributi.it)

orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Per disservizi sui servizi offerti da ICA srl segnalare o contattare l'ufficio tributi del comune inviando una mail a [entrate@comune.castel-maggiore.bo.it](mailto:entrate@comune.castel-maggiore.bo.it).

### QUANDO

Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova

dichiarazione; il concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

### **COSA FARE**

Compilare l'apposito modulo e trasmetterlo ad **ICA srl** in uno dei seguenti modi:

- e-mail [ced@icatributi.it](mailto:ced@icatributi.it);
- fax al numero 0187-509266;
- per posta a ICA srl agenzia di La Spezia via.le Italia n. 136 19124 La Spezia.

### **SCADENZA VERSAMENTO**

La scadenza per il versamento dell'imposta di pubblicità è il **31 gennaio** di ogni anno.

Qualora la pubblicità annuale qualora sia di importo superiore ad euro 1.549,38 può essere corrisposta in rate trimestrali.

## **MODULO PUBBLICITA' PERMANENTE**

Il presente modulo può essere inoltrato come segue:

- invio per fax al n. 0187. 57 529 29
- invio per e-mail ced@icatributi.it
- per posta c/o ICA s.r.l. Via Italia n. 136 - 19124 La Spezia

Spett.le **ICA s.r.l.**

Ufficio imposta di pubblicità per il Comune  
di Castel Maggiore (BO)  
**PUBBLICITA' PERMANENTE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
per conto (proprio o della ditta) \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

Agli effetti dell' imposta sulla pubblicità ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507

### **DICHIARA**

Che intende effettuare la sottoindicata esposizione pubblicitaria a carattere **PERMANENTE** dal \_\_\_\_\_

Che intende modificare la propria situazione pubblicitaria nei termini seguenti:

<b>UBICAZIONE</b>	<b>QUANTITA' NUMERO</b>	<b>TIPO</b>	<b>TITOLO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>MQ.</b>

Data \_\_\_\_\_

IL DENUNCIANTE

\_\_\_\_\_

## **MODULO PUBBLICITA' TEMPORANEA**

Il presente modulo può essere inoltrato come segue:

- invio per fax al n. 0187. 57 529 29
- invio per e-mail ced@icatributi.it
- per posta c/o ICA s.r.l. Via Italia n. 136 - 19124 La Spezia

Spett.le **ICA s.r.l.**  
Ufficio imposta di pubblicità per il Comune  
di Castel Maggiore (BO)  
**PUBBLICITA' TEMPORANEA**

Il sottoscritto

C.F.

Residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

per conto (proprio o della ditta)

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

C.F.

P.I.

Agli effetti dell' imposta sulla pubblicità ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507

### **DICHIARA**

Che intende effettuare la sottoindicata esposizione pubblicitaria a carattere **Temporanea** dal  
.....al.....

<b>UBICAZIONE</b>	<b>QUANTITA' NUMERO</b>	<b>TIPO</b>	<b>TITOLO</b>	<b>FORMATO</b>	<b>MQ.</b>

Data \_\_\_\_\_

IL DENUNCIANTE

\_\_\_\_\_

## **Diritti sulle Pubbliche affissioni**

Per pubbliche affissioni si intende l'affissione di manifesti su appositi impianti Comunali a ciò destinati. Le Pubbliche Affissioni sono un servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune.

Prima di inoltrare la richiesta di affissione è sempre necessario verificare, anche telefonicamente, la disponibilità degli spazi (cioè degli impianti affissivi), specificando: il periodo richiesto per l'affissione, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere.

### **A CHI RIVOLGERSI**

Per le pubbliche affissioni l'ufficio a cui rivolgersi è:

#### **ICA srl agenzia di Castel Maggiore - Referente Sig. Venturelli Massimo**

Telefono 338-1080906 - fax 051-893998 e-mail: [arcadia84@alice.it](mailto:arcadia84@alice.it)

via Gramsci 191 - 40013 Castel Maggiore (contattare prima di recarsi negli uffici)

orari apertura al pubblico: Martedì e Giovedì 8.30 / 11.30 - Mercoledì 14.00 / 16.00

In caso di mancata risposta agli indirizzi sopra riportati è possibile contattare ICA utilizzando l'indirizzo email [info@icatributi.it](mailto:info@icatributi.it) e all'indirizzo pec [info@pec.icatributi.com](mailto:info@pec.icatributi.com) sarete contattati il prima possibile da un operatore ICA.

### **QUANDO**

Prima di inoltrare la richiesta di affissione è sempre necessario verificare, anche telefonicamente, la disponibilità degli spazi (cioè degli impianti affissivi), specificando: il periodo richiesto per l'affissione, la quantità e il formato dei manifesti da affiggere.

### **COSA FARE**

Accertata la disponibilità degli spazi per ottenere il servizio, cioè per un effettiva prenotazione dell'affissione, occorre inoltrare la richiesta alla e-mail [arcadia84@alice.it](mailto:arcadia84@alice.it) indicando:

- le generalità del richiedente;
- quantità e formato dei manifesti da affiggere;
- data di inizio e durata dell'affissione.

Si riceverà poi una risposta contenente le modalità di versamento del diritto sulle pubbliche affissioni.

I versamenti potranno essere eseguiti telematicamente o in contanti presso l'ufficio di Zona (ICA srl agenzia di Castel Maggiore c/o Agenzia Zanotti via Gramsci 276 Castel Maggiore).

Successivamente eseguito il versamento, unitamente ad una copia del corrispettivo pagato, ci si potrà recare presso l'ufficio di zona per consegnare i manifesti da affiggere.

In alternativa ci si può recare direttamente presso l'ufficio di zona, ricevere le medesime informazioni, eseguire il pagamento e consegnare i manifesti da affiggere.

### **QUALE MODULISTICA USARE**

Non è presente alcuna modulistica.

## 2) COSA È SOGGETTO AD IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

#### **CHI LA DEVE PAGARE**

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

#### **COME SI CALCOLA**

Il calcolo del tributo è dato dai mq moltiplicati per la tariffa tenuto conto del periodo

#### B) IMPOSTA DI PUBBLICITA'

##### 1 - pubblicità ordinaria (art. 12)

superficie	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		annuale	
	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa	opaca	luminosa
mq 1	1.611	3.222	3.222	6.444	1.833	9.66700	16.112	32.224
da mq 1,5 a mq 5,5	1.879	3.759	3.759	7.519	5.639	11.27800	18.797	37.595
da mq 5,5 a mq 8,5	2.819	4.699	5.639	9.398	8.458	14.09700	28.198	48.993
superiore a mq 8,5	3.759	5.839	7.519	11.278	11.278	16.91700	37.595	56.393

##### 2 - pubblicità effettuata con veicoli in genere (art. 13.1) (vetture.....)

collocazione	annuale	
	opaca	luminosa
int/est. Mq 1	16.112	32.224
int/est. da mq 1,5 a mq 5,5	18.797	37.595
esterna da mq 5,5 a mq 8,5	28.198	46.993
esterna superiore a mq 8,5	37.595	56.393

##### 3 - pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa (art. 13.3)

categoria	PORTATA		ALTRI
	sup.3.000 kg	inf.3.000 kg	
autoveicoli:	104.116	69.41	
motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria:			34.70400
veicoli con rimorchi	208.232	138.82	69.40800

##### 4 - pubblicità effettuata con pannelli luminosi

###### a) PER CONTO TERZI (per mq di superficie)

(art. 14.1.2)

	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		annuale	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
sino a 1 mq	4.957		9.915		14.873		49.579	
> di 1 mq	5.784		11.568		17.352		57.842	

###### a) PER CONTO PROPRIO (per mq di superficie)

(art. 14.1.3)

	fino a 1 mese		fino a 2 mesi		fino a 3 mesi		annuale	
	CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA		CATEGORIA	
	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
sino a 1 mq	2.478		4.957		7.436		24.789	
> di 1 mq	2.892		5.784		8.676		28.921	

**5 - pubblicità effettuata con proiezioni  
(diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche.....**

PER GIORNO			
periodi fino a 30 gg		periodi oltre 30 gg	
CATEGORIA		CATEGORIA	
NORMALE	SPECIALE	NORMALE	SPECIALE
3.614		1.807	

(art. 14.4)

**6 - pubblicità varia**

**a) CON STRISCIONI**

(art. 15.1)

PERIODI di 15 gg o fraz.		
CATEGORIA		
NORMALE		SPECIALE
18.797		

**b) CON AEROMOBILI O PALLONI FRENATI**

(art. 15.2.3)

AEROMOBILI	
per ogni giorno o frazione	
	86.763

PALLONI FRENATI	
per ogni giorno o frazione	
	43.381

**c) MEDIANTE DISTRIBUZIONE VOLANTINI E ALTRO MATERIALI  
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRI MEZZI**

PER CIASCUNA PERSONA	
per ogni giorno o frazione	
	3.614

(art. 15.4)

**d) SONORA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMIL**

PER CIASCUN PUNTO FISSO E PER CIASCUN GIORNO O FRAZ.		
CATEGORIA		
NORMALE		SPECIALE
10.844		

(art. 15.5)

**ESEMPIO : INSEGNA NON LUMINOSA**

Si ipotizza un'insegna di 7 mq per l'intero anno 2015 – la tariffa per questo caso è di € 28,198

$$28,198 \text{ (tariffa)} \times 7 \text{ (mq)} = \text{Euro } 197,39$$

Il dovuto risulta quindi pari ad euro 197,39

## **PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **CHI LA DEVE PAGARE**

E' tenuto al pagamento chi intende affiggere manifesti negli appositi impianti Comunali.

### **COME SI CALCOLA**

Il calcolo del diritto è dato dalla tariffa moltiplicata per i giorni

#### **A) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI art. 19.2**

<b>tariffa base per ciascun foglio 70 x 100</b>		
per i primi 10 giorni		1,59000
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni		0,47720
<b>maggiorazioni</b>		
per commissioni inferiori a 50 fogli (art. 19.3)	50%	2,38500
per formati da 8 a 12 fogli (art. 19.4)	50%	2,38500
per formati oltre i 12 fogli (art. 19.5)	100%	3,18000
<b>diritti di urgenza (art. 22.9)</b>		36,15000

ESEMPIO: un manifesto con dimensione 70x100 affisso per 10 giorni  
la tariffa in questo caso è di euro 1,59

$$\begin{array}{rcl} 10 & \times & 1,59 \\ \text{(giorni)} & & \text{(tariffa)} \\ \hline 15,90 & + & 50\% \\ & & \text{(Maggiorazione del 50\% per numero quantità di manifesti inferiore a 50)} \\ \hline & & = 23,85 \end{array}$$

Il dovuto risulta quindi pari ad euro 23,85

Nel caso di manifesti di comitati, associazioni ecc... si applica poi una riduzione del 50% portando il dovuto del caso sopra riportato ad euro 11,93.

# VADEMECUM

## Contribuenti interessati

L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive e/o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

## Esenzione dell'imposta

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i-bis) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio(\*) di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

(\*) Definizione di "insegna di esercizio" ricavata dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. 16/12/92 n. 495, come sostituito dall'art. 37 del D.P.R. 16/09/96 n. 610: "Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta."

## Soggetti passivi

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### Insegna

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”. Il comma 6 dell’art. 2-bis, precisa ulteriormente che detta scritta deve avere “la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività commerciale.

Possono definirsi “insegne di esercizio” le scritte o le insegne poste sulla sede dell’attività commerciale contenenti l’indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell’impresa che svolge l’attività, della tipologia dell’attività esercitata e del marchio del prodotto commercializzato o del servizio offerto se contenuto nello stesso mezzo recante il nome del soggetto o la denominazione dell’impresa.

Non possono essere definite insegne di esercizio le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, esposto in aggiunta ad un’insegna di esercizio, ovvero l’indicazione di uno specifico servizio offerto, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l’esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita o i servizi offerti.

Non possono altresì definirsi insegne di esercizio quei mezzi che, installati presso la sede dell’attività, riportino esclusivamente messaggi riferiti a servizi particolari offerti alla clientela, senza che in abbinamento a tali messaggi sia associata la ragione sociale dell’attività o la sua tipologia, né quei mezzi che siano collocati esternamente alla sede di svolgimento dell’attività (cartelli stradali, preinsegne, frecce direzionali cavalletti e simili).

E’ evidente che l’agevolazione (esenzione insegne fino a 5 mq.) riguarda solo quelle insegne che hanno la funzione di identificare il luogo di esercizio dell’attività mentre se viene propagandato il prodotto venduto si è in presenza di messaggio pubblicitario.

### Pubblicità su automezzi

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa.

L’imposta non è dovuta per l’indicazione del marchio, ragione sociale, indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

## Dichiarazione di inizio esposizione

Prima di iniziare la pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dallo stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## Pagamento dell'imposta

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,37 euro. Per la pubblicità annuale il pagamento deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale n. 1024715490 intestato a: "Comune di Castel Maggiore Imposta Pubblicità Servizio Tesoreria" ed ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta e' versata all'Ufficio postale.

Per la pubblicità temporanea il pagamento può essere effettuato direttamente presso il recapito della concessionaria ubicato in Via Gramsci 276.

Per pubblicità temporanea si intendono tutte le forme pubblicitarie esposte per non più di 90 giorni. Oltre i 90 giorni si applica la tariffa annuale. (cartelli SALDI, OFFERTE VARIE, gonfaloni, striscioni, locandine ecc.).

## Sanzioni e interessi

Prima che il concessionario abbia iniziato le attività amministrative di accertamento il contribuente potrà procedere spontaneamente al versamento avvalendosi del procedimento di ravvedimento previsto dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs.472/'97 e successiva Legge n.111 del 15-07-2011 con il pagamento della sanzione ridotta come di seguito indicato:

- sanzione dello 0,2% giornaliero dell'imposta applicabile dal 1° al 14° giorno di ritardo nell'esecuzione del pagamento( **es. n. 1 giorno di ritardo 0,2% - n.10 giorni ritardo 2,0% -14 giorni di ritardo 2,8%** )

- sanzione del 3,00% se il pagamento viene eseguito spontaneamente dal 15° al 30° giorno dalla data di scadenza del pagamento.

- sanzione del 3,75% se il pagamento viene eseguito spontaneamente dal 31° giorno fino ad 1 anno dalla data di scadenza del pagamento

Per l'omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento, con un minimo di € 51,65.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento dell'imposta o del diritto dovuto.

Le sanzioni di omessa e infedele denuncia sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie (60 giorni dalla data di notifica), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Le sanzioni per omessa e infedele denuncia irrogate con l'avviso di accertamento sono inoltre ridotte a un terzo nel solo caso di definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dall'art. 1, comma 20, della Legge n. 220/2010. In questo caso il contribuente aderisce SOLO alla sanzione e può presentare ricorso, entro i termini di legge, avverso il tributo e gli interessi.

Per l'omesso o tardivo pagamento, si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento del tributo dovuto; per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi legali a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

## DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

**Diritto di urgenza:** Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di Euro 25,82  
Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro).

**Riduzioni del 50 % del diritto** - Ne godono le seguenti categorie:

- manifesti dello Stato che non rientrano nei casi di esenzione ;
- (\*) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni non aventi scopo di lucro, privi di sponsorizzazioni ;
- (\*) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali , privi di sponsorizzazioni ;manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, privi di sponsorizzazioni ;
- annunci mortuari ;

(\*) **Importante** = la riduzione non va accordata indiscriminatamente a tutti i manifesti commissionati da enti e associazioni privi di fini di lucro; si fa un esempio: la Legge distingue tra il primo caso, che è il manifesto reclamizzante l'attività istituzionale generica dell'associazione (es. "Associazione Y iscrivetevi per usufruire dei nostri servizi", in questo caso è comunque dovuta la riduzione), e il secondo caso, che si riferisce ad attività specifiche dell'associazione, per le quali è obbligatorio il patrocinio dell'ente pubblico territoriale (es. "L'Associazione Y organizza per il giorno .. una gita a Parigi...", in questo caso si accorda la riduzione solamente se sul manifesto è specificato il patrocinio o la partecipazione dell'ente pubblico, altrimenti il diritto va pagato per intero.

Questa fondamentale distinzione si applica a tutti i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, e vanno pertanto rifiutati quei manifesti per i quali il pagamento, rientrando nel secondo caso e per i quali non vi sia il patrocinio dell'ente pubblico, non venga eseguito per intero.

**Esenzioni:**

- manifesti riguardanti attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, nell'ambito del proprio territorio
- manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, chiamata e richiamata alle armi
  
- manifesti di Stato, Regioni e Province in materia di tributi
- manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza ;
- manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum,elezioni politiche europee,regionali ed amministrative;
- ogni manifesto ola cui affissione sia obbligatoria per legge ;
- manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti,regolarmente autorizzati ( se i corsi non rientrano in tali ipotesi, ad esempio manifesti di scuole private e di corsi linguistici,il diritto va corrisposto per intero ).

Affissioni annullate - Per le affissioni annullate o rinviate dal committente prima dell'esecuzione dell'affissione è dovuto il rimborso della metà del diritto pagato. Se l'annullamento perviene oltre la data prevista per l'uscita dei manifesti, nessun rimborso è dovuto, nè è possibile accreditare il diritto versato dal committente a copertura di future affissioni.

**Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Castel maggiore è la Società:**

**I.C.A. Imposte Comunali Affini s.r.l.**

Direzione: Viale Italia 136 - 19124 La Spezia  
Telefono 0187- 52281 – N.verde 800 - 076302 Fax 0187 - 509266  
Ufficio Elaborazione Dati : Tel. 0187 57521 - Fax 0187 5752929  
Mail: [info@icatributi.it](mailto:info@icatributi.it) – Pec: [ced@icatributi.it](mailto:ced@icatributi.it)


Recapito di Castel Maggiore Via Gramsci n° 191  
Tel. 338-1080906 – Mail [arcadia84@alice.it](mailto:arcadia84@alice.it)

**C/C postale utilizzabile per il versamento: 1024715490 intestato a “Comune di Castel Maggiore”.**


## ESEMPI PRATICI



Fino a  
5,00 mq .  
esente



Insegna mista con  
marchio di  
prodotto venduto:  
fino a 5,00 mq  
esente



Insegna di messaggio  
pubblicitario di prodotto  
venduto/servizio offerto **non**  
**esente** qualsiasi sia la misura



## ESEMPI PRATICI

**pizza al  
taglio**

**Cassonetto bifacciale  
luminoso:  
da un lato: Bar Mario  
da un lato: pizza al taglio  
esente fino a 5,00 mq**





**Cartello/Insegna  
indicante  
prodotto  
venduto/servizio  
offerto: non  
esente qualsiasi  
sia la misura.**



## ESEMPI PRATICI

Pizz  
al  
taglio

Scritte/adesivi di  
messaggi pubblicitari dei  
prodotti/servizi:  
esente fino a ½ mq  
(vuoto x pieno)



**BAR MARIO**

**Cassonetto luminoso =  
2,00 mq**

**+**

**Cassonetto luminoso bar  
mario + prodotto venduto(  
marchio caffè)= 3,00 mq**

**+**

**Scritta su vetro = 1,00 mq**

**Essendo l'esposizione complessiva  
delle insegne d'esercizio superiore a  
5,00 mq. ( ( 6,00 mq. ) non esente  
deve pagare tutto.**



1) Cassonetto luminoso rag. Sociale + marchio caffè =  
1,00 mq. esente

2) Cassonetto luminoso bif.le con rag.soc.le = mq. 3,00 esente

3) Scritta su vetro  
(bar mario)=1,00 mq:  
esente

4) Scritta su vetro :pizza al taglio=1.5mq: non esente

Essendo la misura complessiva delle  
insegne d'esercizio inferiore a mq. 5,00 : esente dal  
pagamento imposta

L'insegna dei servizi/prodotti venduti: non esente

## L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA SU VETRINE LOCALI

Il presente viene redatto con lo scopo di rendere più chiare le modalità di esposizione di scritte su vetro/adesivi/cartelli pubblicitari da parte di esercenti su vetrine. L'intento del presente scritto è di costituire un vademecum utile ad orientare il titolare che intenda gestire correttamente la pubblicità posta in essere nel proprio punto vendita nel rispetto delle norme poste dalla legge in materia di imposta comunale sulla pubblicità.

### PRENCIPI GENERALI:

qualunque esposizione di mezzi pubblicitari comporta l'obbligo di preventiva dichiarazione, ai fini del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, al competente ufficio del concessionario della riscossione della pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. L'omissione espone al recupero dell'imposta con accertamento ed applicazione di sanzioni previste dalla vigente normativa:

1. **ADESIVI /SCRITTE SU VETRO / CARTELLI:** l'articolo 17 comma 1 del d.lgs. 507/93 stabilisce che gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali ... purché siano attinenti all'attività esercitata e non superino nel loro insieme la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso sono esenti dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Per la corretta applicazione di questa norma occorre distinguere:
  - a. L'esposizione di adesivi/scritte su vetro/cartelli riportanti il nominativo/logo dell'attività assume rilievo quale insegna di esercizio e quindi saranno esenti per dimensione se complessivamente inferiori a 300 cmq (art. 7 comma 2 del d. lgs. 507/93), mentre, se superiori, seguiranno il regime delle insegne di esercizio (esenzione entro i 5 mq, ma nell'ambito del cumulo con altri mezzi che configurano insegna di esercizio);
  - b. se invece si tratta di esposizione di adesivi/scritte su vetro/cartelli che riportano i marchi di prodotti venduti dall'esercizio( Coca Cola-Algida-Sammontana-ecc.) oppure servizi forniti alla clientela dell'esercizio( disegni prodotti venduti-panini ripieni-frullati-caffè di soia-si riparano biciclette-duplicazioni chiavi-lavaggio in 24 ore-lavaggio piumini-esecuzione lavori in 24 ore dalla chiamata-intervento di soccorso sul posto gratuito-fax-fotocopie-loghi carte di credito-ecc.), in questo caso si parla di avviso al pubblico e si rientra nell'esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dalla vigente normativa, quando **la dimensione complessiva ( calcolo massima misura occupata dall'esposizione sulla vetrina/porta ingresso e non per singolo mezzo esposto)** dei mezzi pubblicitari esposti sulla vetrina /porta ingresso rientra nel limite massimo previsto di ½ metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. Se superiore a tale misura sarà interamente assoggettabile all'imposta.

2. **CARTELLI O ADESIVI RIPORTANTI ORARI APERTURA ATTIVITA'**: fino alla dimensione di 300 cmq sono esenti anche se includono il nominativo dell'attività o altro logo commerciale , se superiori a 300 cmq restano esenti unicamente se privi del nominativo dell'attività o di altro logo commerciale;
3. **PUBBLICITA' MEDIANTE FORME ILLUMINATE**:l'illuminazione comporta raddoppio del costo (tariffa di base raddoppiata). Si identifica come MEZZO PUBBLICITARIO ILLUMINATO quando l'esposizione viene effettuata in una vetrina/porta di ingresso sulla quale venga proiettata luce, da faretto o altro mezzo illuminante posto al di sopra, al di sotto, o comunque in modalità che conduca a ritenere in modo incontrovertibile che il mezzo venga opportunamente illuminato. Non rientra in questo caso l'illuminazione promanante dall'interno del negozio.
4. **MATERIALE SEMPRE IN ESENZIONE**:non risultano mai in nessun caso assoggettabili all'imposta sulla pubblicità adesivi/scritte su vetro/cartelli posti sulle vetrine dei locali che riportano comunicazioni come "torno subito-associato ascom-locale climatizzato-ecc." a meno che oltre a quello in precedenza indicato sia riportato il nome dell'attività è che siano di dimensione superiore a 300 cmq.

Conclusivamente per eventuali aspetti non già trattati o che dovessero risultare non chiaramente definiti, prima di realizzare l'installazione di mezzi pubblicitari, si consiglia di prendere contatti con il competente concessionario, di seguito indicato, per ottenere una opportuna quantificazione del costo di imposta e assistenza nella scelta della forma o modalità più conveniente, così da poter valutare preventivamente la scelta più opportuna

Per esposizioni con durata massima di 90 giorni (pubblicità temporanea) rivolgersi a:  
Esempio locandine, esposizione scritta "saldi" ecc...

**ICA srl agenzia di Castel Maggiore - Referente Sig. Venturelli Massimo**

Telefono 338-1080906 fax 051-893998 e-mail: [arcadia84@alice.it](mailto:arcadia84@alice.it)

Via Gramsci 191- 40013 Castel Maggiore (contattare prima di recarsi negli uffici)

orari apertura al pubblico: Martedì e Giovedì 8.30 / 11.30 - Mercoledì 14.00 / 16.00

Per esposizioni con durata superiore a 90 giorni (pubblicità permanente) rivolgersi a:  
Esempio pubblicità varia dell'Azienda che rimane esposta

**ICA srl agenzia di La Spezia - viale Italia n. 136 - 19124 La Spezia.**

Telefono 0187-57521 fax 0187-509266 e-mail: [info@icatributi.it](mailto:info@icatributi.it) pec: [ced@icatributi.it](mailto:ced@icatributi.it)

orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30